

resse, è così conforme ai principii generali di diritto, che mi sembra non necessario il dirlo.

Ad ogni modo qualora il Ministero credesse utile questo maggiore schiarimento, per parte mia non avrei difficoltà da opporre.

Vengo alla questione, sollevata dall'onorevole Prinetti, a nome anche del collega Rubini.

Egli osservò, che, nel determinare il prezzo dell'espropriazione, è dubbio se il perito terrà conto del minor valore che il fondo ha per effetto del vincolo forestale.

Ora qui bisogna fare due distinzioni.

In primo luogo bisogna distinguere fra le espropriazioni che farà lo Stato, e le espropriazioni che i consorzi volessero fare dei beni di coloro che ricusino di prender parte al consorzio stesso.

Finchè si tratta di espropriazioni da farsi dallo Stato, una dichiarazione da parte del Governo, potrà avere qualche valore perchè potrà con qualche fondamento almeno di equità invocarsi contro lo Stato una dichiarazione, del Governo; ma in quanto riguarda i privati, i quali valendosi di un diritto dato loro dalla legge, vogliono ricorrere alla espropriazione, io credo che una dichiarazione del Governo o della Commissione non potrebbe avere valore alcuno.

La legge sarebbe applicata dai tribunali per quel che dice, non secondo l'opinione che possiamo avere noi.

Fatta questa prima distinzione circa gli effetti che possono avere le nostre dichiarazioni, affinchè non ci sia equivoco, occorre fare una seconda distinzione fra i beni che sono già soggetti a vincolo e quelli che verranno ad esservi soggetti per effetto di questa legge.

Quanto ai beni che sono già soggetti a vincolo è naturale che il perito li valuterà per quel che valgono oggi indipendentemente dagli effetti di questa legge. Il perito che si recherà a stimare un terreno destinato a pascolo, lo dovrà stimare per ciò che vale, per ciò che rende come pascolo, niente di meno, ma niente pure di più perchè il proprietario non potrebbe invocare la possibilità di destinarlo a coltura più proficua, essendo il dissodamento di quel terreno vietato dalla legge. In altri termini il deprezzamento del terreno sarebbe in questo caso l'effetto non della legge attuale ma dei vincoli esistenti prima di questa.

Diversa è la questione per i terreni sopra i quali si stabilirebbe il vincolo per effetto della presente legge. Qui veramente un dubbio io lo vedo, perchè la legge dichiara che i beni compresi

negli elenchi dei terreni da rimboschire, sono per ciò stesso colpiti da vincolo forestale.

Qui si tratta realmente di un nuovo vincolo il quale sorgerà per effetto della presente legge. E siccome il vincolo si apporrà al momento della formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire, e così prima delle operazioni di espropriazione, così ne deriva che il perito allorquando si recherà a stimare quel terreno, lo troverà già deprezzato dal vincolo stesso e non potrà a meno di tenerne conto nella stima.

In tal caso può verificarsi il fatto che la presente legge rechi danno ai proprietari di montagna.

La proposta fatta dall'onorevole Prinetti e dall'onorevole Rubini toglierebbe questo inconveniente. Rimane da vedere una questione di opportunità. Crede il Governo di accettare un perfezionamento e farlo accettare poi dal Senato? Sarà tanto meglio. Se egli non lo crederà, io lascio ad esso interamente la responsabilità di quanto intende di fare. La Commissione ha creduto suo dovere il chiarire quale valore possono avere le dichiarazioni quà fatte, e quale sia la più probabile conseguenza della legge che stiamo per votare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione in risposta all'onorevole Arnaboldi credo che basti a tranquillarlo sulla prima parte dell'articolo 6. Nell'articolo 5, già votato dalla Camera, è detto, che i proprietari e gli aventi diritto reale immobiliare debbono essere convocati dal prefetto; e che se 3/5 almeno di essi deliberano unirsi in consorzio, il consorzio s'intende costituito.

Nell'articolo 6 noi contempliamo l'ipotesi di quei proprietari, che non aderiscono al consorzio; e per costoro l'articolo propone che abbiano facoltà di eseguire nel proprio fondo, essi medesimi invece del consorzio, i lavori determinati nel progetto generale, di cui si parla negli articoli precedenti. Però, in questo caso si è considerato che il consorzio, a cui questi proprietari non hanno aderito, possa fare delle opere d'interesse comune al consorzio stesso ed a loro; per cui sarebbe stato ingiusto sottrarli al contributo nelle opere di comune interesse. Dunque la parola "comune", importa interesse del consorzio e dei proprietari insieme.

Mi pare che su di ciò non possa sorgere dubbio nel modo come è concepito il testo dell'articolo. Potrebbe solo, come ben disse il relatore, sor-